

(N. 738)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SAPORITO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 1984

Estensione dei benefici di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 26, ai dipendenti statali il cui coniuge presta servizio all'estero per conto di soggetti non statali

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, la legge 11 febbraio 1980, n. 26, ha introdotto norme sul collocamento in aspettativa, anche per periodi superiori a quelli previsti dalla legislazione vigente, del dipendente dello Stato il cui coniuge, anche esso dipendente civile o militare della pubblica Amministrazione, sia chiamato a prestare servizio all'estero. La nuova disciplina ha inteso portare serenità nelle famiglie, consentendo il ricongiungimento dei coniugi ed evitando il pericolo della perdita del posto di lavoro di uno dei due. Le finalità della nuova legge sono apprezzabili sul piano umano e sociale.

Ma la pratica applicazione della stessa ha posto in evidenza situazioni di sperequazione tra i cittadini, tanto è che da qualche parte sono stati segnalati dubbi sulla legittimità costituzionale della norma.

Essa, infatti, limitando i benefici al solo dipendente statale coniugato con altro di-

pendente appartenente alla pubblica Amministrazione (art. 1), discrimina tutti gli altri dipendenti statali che hanno l'unica colpa di aver sposato cittadini non dipendenti pubblici, ma andati all'estero per lavorare per conto di grandi e medie aziende di interesse nazionale, o di istituti ed organismi che non rientrano nella cosiddetta « pubblica Amministrazione » in senso stretto (vedi Alitalia, aziende dell'ENI, dell'IRI, società private di progettazione ed esecuzione di lavori all'estero, eccetera). Per il coniuge di questi italiani, anche essi benemeriti servitori dell'Italia sui mercati internazionali, secondo la legge n. 26 del 1980, non vi è alcuna possibilità di ricongiungimento con la famiglia, salvo l'abbandono del posto di lavoro faticosamente raggiunto nella pubblica Amministrazione.

Il presente disegno di legge, che viene ripresentato nello stesso testo proposto e già approvato nella scorsa legislatura dalla 1ª

Commissione permanente e poi decaduto per l'anticipato scioglimento delle Camere, vuole ovviare alla cennata palese discriminazione, consentendo, con l'articolo unico proposto, l'estensione del beneficio del collocamento in aspettativa, nei termini, con le modalità ed alle condizioni stabilite nella ricordata legge 11 febbraio 1980, n. 26, anche al dipendente statale il cui coniuge presta servizio all'estero per conto di soggetti di-

versi da quelli rientranti nella pubblica Amministrazione.

Il disegno di legge si propone, dunque, finalità di giustizia, valendo anche per i dipendenti statali considerati gli stessi motivi umani, familiari e sociali che hanno motivato la legge n. 26 del 1980. Per queste ragioni si chiede l'adesione del Senato per una rapida approvazione dell'iniziativa legislativa.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il dipendente statale, il cui coniuge sia chiamato a prestare servizio all'estero per conto di soggetti non statali, può chiedere il collocamento in aspettativa di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 26.